

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che ebbe cominciamento per lo padre messer Santo Pietro Martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a dì 14 agosto, intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del giugno 1986 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio: corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

Art. 1 - Costituzione e Sede

Fondata dal Parroco di San Mauro a Signa, don Armido Pollai, il 17.10.1957, come iniziativa cardine della sua attività pastorale e come proseguimento del servizio ai sofferenti ed ai bisognosi già perseguito dall'antica Compagnia di San Sebastiano, l'Associazione "Confraternita di Misericordia San Sebastiano" ODV
Ha sede in San Mauro a Signa, Largo Misericordia n° 8 CAP 50058, Provincia di Firenze e Diocesi di Firenze.

Venera come Patrono San Sebastiano e, come compatroni, San Mauro, San Severino e San Francesco.

Art. 2 - Principi ispiratori

E' una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, nel solco della Sua tradizione e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Art. 3 - Elementi giuridici

La "Confraternita Misericordia San Sebastiano" ODV ; è costituita agli effetti giuridici come un ente iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi del codice di Diritto Canonico.

Art. 4 - Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione

Handwritten signature

BBBete Bianconi

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA

Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare la Confraternita può svolgere in via esclusiva e prevalente per il proseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
- c) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- d) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- e) l'attività di assistenza socio-sanitaria e logistica negli eventi di calamità naturale;
- f) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- g) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativo;
- h) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) l'erogazione di sussidi ed elargizioni e servizi a persone colpite da indigenza ed infermità, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti e/o il sostegno a distanza;
- l) la tutela, la valorizzazione e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

A questo fine la Confraternita può fra le altre attività effettuare:

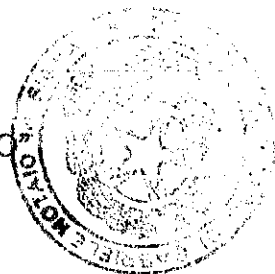
- 1) Operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
- 2) Ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato

Art. 5 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale coordinati del Correttore. Promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA



con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Art. 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il "Correttore".

Art. 8 - Stemma

Lo stemma della Confraternita è costituito da una croce latina, di colore rosso, in mezzo alle lettere F M di colore giallo in carattere gotico che sormontano una "Pianta di Gelso" simbolo tradizionale della Comunità di San Mauro.

Art. 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose stabilite, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza può essere adottata una divisa conforme alle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

L'uso delle vesti e le eventuali modifiche ad esse apportate sono stabiliti dal Regolamento Generale.

Art. 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Handwritten signature: Bonaventura

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA

Art. 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, La Confraternita potrà aderire ad altre Associazioni, o federazioni di Associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo con ispirazione cristiana.

Art. 12 - Entrate e assenza di scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti possono anche essere realizzati:

- 1) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- 2) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- 3) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.
- 4) proventi derivanti dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

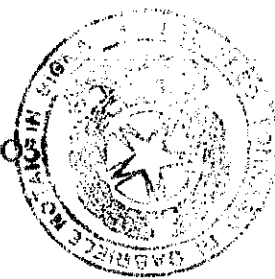
Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Art. 13 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA



Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie **"Che Iddio te ne renda merito"**. Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale nominandoli Confratelli Emeriti.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Art. 14 - Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi tramite il Gruppo Fratres od altre associazioni.

La Confraternita inoltre promuove il volontariato giovanile anche attraverso il Gruppo "Gemme" del quale un rappresentante partecipa al Magistrato ma senza diritto di voto. Promuove inoltre anche l'attività per i più piccoli nel gruppo "Piccola Misericordia".

Inoltre promuove l'attività del gruppo Area Emergenze.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, il Magistrato può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente dello stesso.

Art. 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in due categorie:

- A. Confratelli Effettivi;
- B. Confratelli Emeriti;

L'iscrizione dei Confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore, munita della firma di un Confratello.

Bianca Baccini

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA

Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita, in presenza di un componente dell'ufficio interessato a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta motivata e circostanziata che dovrà pervenire tramite lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata da cui risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una dichiarazione nella quale attesta di aver preso visione della documentazione e si impegna sotto la propria responsabilità a non divulgarla.

Art. 16 - Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli Effettivi.

L'aspirantato ha la durata di almeno **dodici** mesi di ininterrotto e lodevole servizio, al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi, sempreché in presenza della maggiore età. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego da parte Magistrato, ed è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

I Confratelli Effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e acquisiscono il diritto di voto attivo, mentre per quello di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria; l'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I Confratelli Emeriti sono coloro che abbiano svolto oltre quindici anni di ininterrotto servizio attivo ed abbiano raggiunto almeno il 65° anno di età. Se non possono più svolgere servizio ne faranno richiesta al Magistrato che, riconosciuta la giusta causa, li dispensa da tale obbligo potendo però richiedere il pagamento di una quota per tale categoria.

Essi godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle Assemblee con diritto di elezione attiva e passiva, nei termini fissati dallo Statuto e dal Regolamento.

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA



La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa e non ha diritto di voto.

Art. 17 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 18- Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irrepreensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Art. 19 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

[Handwritten signature]

Bianca Beate

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA

Art. 20- Perdita della qualità di Confratello

La qualità di Confratello alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art.17.

Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella, violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconfermare al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

Art. 21- Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- **L'Assemblea;**
- **Il Magistrato;**
- **Il Governatore;**
- **Il Collegio Probivirale;**
- **Il Collegio dei Sindaci Revisori o l'Organo di Controllo.**

L'ASSEMBLEA

Art. 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli Emeriti, Confratelli Effettivi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA



Art. 23 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso i comuni mezzi di comunicazione almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima

ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Art. 24 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio Probivirale o il Collegio dei Sindaci Revisori o l'Organo di Controllo, per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a)-b)-c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 23.

Art. 25 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe. Il conferimento della delega è senza vincolo di mandato ai fini della valida partecipazione all'Assemblea.

Art. 26- Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I

Scrittura a mano

Scrittura a mano

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA

componenti del Collegio Sindaci Revisori o dell'Organo di Controllo, nel caso in cui questo sia composto da Confratelli, non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art.43.

Art. 27- Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Magistrato, il Collegio Probivirale, e/o il Collegio dei Sindaci Revisori o l'Organo di controllo;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 44;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e la Commissione Verifica Poteri e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

Art. 28- Attribuzioni

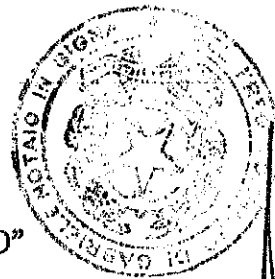
Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, e relativi alla vita della Confraternita;
- c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Economo, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art.33;
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA



- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi Confratelli aspiranti ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di al meno un decimo dei Confratelli;
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Art. 29- Composizione

Il Magistrato è composto da sette (7) Confratelli, ivi compreso il Correttore, che partecipa alle riunioni con diritto di voto.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno tre anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non devono appartenere a

Biancamano

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA

confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica in coerenza con I principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco Revisore, o nominati come Organo di Controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Art. 30- Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio Probivirale con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore per lettera, per affissione in bacheca della sede o con ogni altro mezzo informatico. Dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 31- Il Governatore

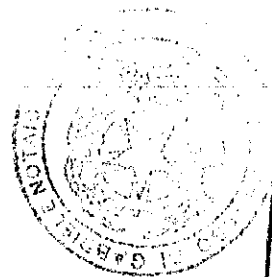
Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee. Nel caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso del Governatore il Magistrato elegge il nuovo Governatore al suo interno, dopo aver integrato il membro mancante e non oltre un mese dalla cessazione del vecchio Governatore.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA



g) prende ogni provvedimento d'urgenza, di concerto col Vice Governatore, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Art. 32- Il Vice Governatore

Il Vicegovernatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvava, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Art. 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le Commissioni o gruppi di lavoro di cui all'art.28, 15° comma.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui all'art.31. Provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e predispone la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

In relazione alla particolarità del servizio, il Magistrato può nominare un suo collaboratore anche tra persone esterne agli Organi Sociali partecipando ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Redige le liste dei confratelli eleggibili e degli aventi diritto al voto.

Art. 34- L'Economo

L'Economo è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti, dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

Art. 35- Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

[Handwritten signature]

Piazzani Sebastiano

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA

Art. 36 -Il Collegio Provirale

Il Collegio Provirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza dello Statuto, dei regolamenti e del corpo sociale del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Provirale valgono le norme di cui al precedente art. 29. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art.46 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa. Il Collegio Provirale può essere invitato alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Art. 37 - Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di controllo

La Confraternita elegge, al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del d.lgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori Legali dei Conti nominata dall'Assemblea stessa. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Provirali. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del d.lgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA



assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs 117 del 3 agosto 2017. L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Art. 38- Il Correttore

Il Sacerdote Correttore è dignità eminente della Confraternita ed è il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Mauro o nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Art. 39 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da tre membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, che essendo di 6 componenti, dovrà contenere come minimo 12 nominativi di Confratelli eleggibili;
- c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio Probivirale di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- e) cura le operazioni di voto, accertando l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea, nonché la regolarità delle deleghe; in questa attività può essere affiancato da alcuni confratelli da quest'ultima designati;
- f) redige il verbale di tutte le operazioni svolte.

Le liste devono riportare il nome e cognome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione verificherà.

Donna Maria Beatrice

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale, saranno trasmesse al Governatore, il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea, tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.

Art. 40- Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto di voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli non compresi in tali liste.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio Probivirale; due per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Magistrato arrotondati per difetto.

Risulteranno eletti, per ogni carica, i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano, successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica, il giorno successivo le votazioni, l'esito delle stesse per affissione nella sede sociale l'esito della votazione e convoca gli eletti entro 7 giorni dalla stessa. Lo stesso presiede la riunione comunicando agli eletti così riuniti, l'esito delle votazioni; chiede agli stessi di nominare le cariche inerenti al proprio mandato tramite votazione dei soggetti che lo compongono. Dopo averne comunicati gli esiti, cede la presidenza della riunione al nuovo Governatore.

I ricorsi per eventuali anomalie che si fossero manifestate nello svolgimento delle elezioni (o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli), devono essere presentati entro e non oltre 3 giorni dalla data dell'affissione dei risultati.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Art. 41 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all'articolo 29, si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio Probivirale e Presidente dei Sindaci Revisori.

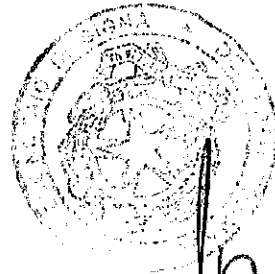
Art. 42- Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art.28 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un

decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA



della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Art. 43- Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza semplice dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Art. 44 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio Probivirale o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli Confratelli per la ricostituzione degli Organi Sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Art. 45 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Roberto Blau

STATUTO

CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN SEBASTIANO" SAN MAURO A SIGNA

Art. 46 – Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti dei confratelli). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Art. 47 – Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, previo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis cc.

Art- 48 – Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento della stessa all'Albo del Volontariato e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Art. 49 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D. Lgs. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 commi 1-3 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e 68 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge la presente copia informatica conforme all'originale redatto su supporto analogico.

Signa, lì 19 ottobre 2020